CITTA' DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI

San Damiano d'Asti - sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053
Sito Internet: www.comune.sandamiano.at.it – Indirizzo E-mail: segreteria@comune.sandamiano.at.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **3**

OGGETTO:
APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

L'anno **duemilaventitre,** addì **ventisei,** del mese di **gennaio**, alle ore **21:15** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali in seduta PUBBLICA URGENTE di SECONDA CONVOCAZIONE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
GUELFO Martina	PRESIDENTE	X	
MIGLIASSO Davide	SINDACO	X	
TORCHIO Flavio	CONSIGLIERE	X	
BOLLE Elisa	CONSIGLIERE	X	
BALSAMO Laura	CONSIGLIERE	X	
OMEDE' Valter	CONSIGLIERE	X	
FRANCO Mario	CONSIGLIERE	X	
MACCAGNO Ilaria	CONSIGLIERE	X	
PACE Osvaldo	CONSIGLIERE	X	
BENOTTI Silvia	CONSIGLIERE		X
MARCHIARO Massimo	CONSIGLIERE	X	
QUAGLIA Luca	CONSIGLIERE	X	
MARINETTI Guido	CONSIGLIERE	X	
	Totale	12	1

Assiste alla seduta il Segretario Generale **SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo**.

La Presidente **GUELFO Martina**, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indiciato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

dà la parola all'Assessore al Bilancio Balsamo;

Su proposta della Giunta Comunale,

preso atto della relazione illustrativa dell'Assessore al Bilancio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000

al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 21.01.2023 avente ad oggetto: " Stralcio parziale art.1, commi 227-229, Legge n.197/2022. Disposizioni."

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi circa euro **102.639,57**, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro **18.836,57.**

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che

pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, prot. n.0001402 del 24/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Interviene il consigliere Marinetti che richiede precisazioni in ordine alle disposizioni di legge. L'assessore Balsamo fornisce i chiarimenti richiesti. Il consigliere Marinetti precisa il proprio voto favorevole, tuttavia evidenzia al consiglio le difficoltà operative nel raggiungere l'obiettivo trattandosi di cartelle molto vecchie.

Con voti unanimi e favorevoli n.12, espressi in forma palese, su 12 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Con successiva favorevole ed unanime votazione resa nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE	**IL SEGRETARIO GENERALE**
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
GUELFO Martina	SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo

COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI - Prot 0001402 del 24/01/2023 Tit 5 Cl 2 Fasc 2

COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

ORGANO DI REVISIONE - VERBALE N. 27 DEL 23 01 2023

Parere del Revisore

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto "APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 – 229, LEGGE N. 197/2022"

Il sottoscritto Franco dott. Giovanni, Revisore del conto del Comune di San Damiano d'Asti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 3 novembre 2021, interpellato in data 23 gennaio 2023 per l'espressione del parere previsto dall'art. 239 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000,

esaminato il verbale della Giunta Comunale n. 3 del 21 gennaio 2023;

esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui in oggetto,

richiamati i commi 227, 228 e 229 della legge 29 dicembre 2022 n. 197;

visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

esprime parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto.

Sanfrè, 23 gennaio 2023

Il Revisore